

# Federazione Italiana Giuoco Handball



**PALLAMANO**  
**DISCIPLINA OLIMPICA**

Segreteria Generale

Roma, 9 maggio 2019

Circolare n. 29/2019

Alle Società Affiliate e Aderenti  
Agli atleti e tecnici  
Ai Signori Consiglieri Federali  
Ai Signori Revisori dei Conti  
Ai Comitati e Delegazioni Regionali  
Alle Delegazioni Provinciali  
Ai Settori Federali  
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Procedure speciali finale play-off serie A1 maschile 2018/19.*

Il Consiglio Federale, nella riunione del 4 maggio u.s., ha approvato per la corrente stagione le procedure speciali da osservare in occasione della finale dei play-off scudetto di serie A1 maschile, confermando le medesime già adottate nel precedente campionato, che di seguito vengono riportate.

In occasione della finale dei play-off scudetto del campionato di serie A1 maschile si applicano le seguenti specifiche disposizioni:

1. entro il **16 maggio 2019** le società qualificate ai play-off maschili devono comunicare, esclusivamente a mezzo e-mail federale, l'impianto presso il quale disputeranno tale ultima fase del campionato, che dovrà rispondere ai seguenti specifici requisiti e per il quale la società ospitante dovrà assumere le seguenti obbligazioni:
  - a) essere omologato, secondo la normativa FIGH, per il campionato in oggetto
  - b) avere una tracciatura con le sole linee di pallamano, anche mediante applicazione di apposito tappeto
  - c) avere una tribuna per il pubblico a favore di telecamera
  - d) essere attrezzato con un tavolo della giuria della lunghezza di m. 4.00
  - e) essere attrezzato con due panchine per le squadre, ciascuna fornita di 14 sedie collegate tra di loro, oppure con panche della lunghezza totale di m. 7.00
  - f) avere una capienza minima di 700 spettatori
  - g) mettere a disposizione uno speaker per la presentazione delle squadre e le comunicazioni di servizio
  - h) fornire ogni assistenza richiesta dalla Federazione per l'allestimento e la sicurezza della postazione di ripresa (televisiva o web streaming), nonché per l'allestimento degli striscioni previsti dalla Federazione stessa



2. La società ospitante è responsabile del corretto allestimento dell'advertising attorno al campo, incluso quello riguardante partner e sponsor della FIGH. In particolare:
  - deve assicurare che i banner degli sponsor/partner federali e quelli della FIGH stessa risultino visibili fronte telecamera e che non siano coperti da spettatori, addetti ai lavori, ecc. La visibilità sul campo della FIGH e dei suoi sponsor/partner non dev'essere in alcun modo ostacolata.
  - è tenuta a comunicare alla FIGH, entro 48 ore dall'orario di inizio della gara, l'elenco dei propri sponsor/partner e della cartellonistica in genere che chiede di utilizzare. La FIGH si riserva la possibilità di disporre la rimozione della cartellonistica ritenuta non idonea, in contrasto con il superiore interesse federale
3. Sono riservati alla Federazione, che ha facoltà di non utilizzarli e di rimetterli a disposizione della società ospitante, gli spazi davanti al tavolo della giuria (m. 4.00), in corrispondenza degli angoli destro e sinistro del lato lungo del terreno di giuoco opposto alla posizione della telecamera (m. 3.00 ciascuno), alle spalle delle porte (m. 3.00 ciascuno)
4. L'utilizzo di stickers adesivi sul terreno di giuoco è consentito alle seguenti condizioni:
  - possono essere applicati un massimo di 11 adesivi, incluso il cerchio di centrocampo
  - 5 adesivi in totale, tra i quali quello del cerchio di centrocampo, sono riservati alla Federazione
  - gli adesivi devono essere di materiale idoneo alla pratica della pallamano. Qualora la Federazione valuti la pericolosità per l'incolumità degli atleti, può disporre l'immediata rimozione
  - anche per l'applicazione degli adesivi è richiesta la preventiva autorizzazione (48 ore) da parte della Federazione
5. la società ospitante deve mettere a disposizione della società ospitata un congruo numero di ingressi
6. la Federazione si riserva di acquisire ogni documentazione ritenuta necessaria per verificare la corretta applicazione delle predette disposizioni
7. la Federazione, in caso di mancata comunicazione di quanto previsto al predetto punto 1, con specifico riguardo alla lettera e), individua d'ufficio un impianto conforme alla presente normativa, della quale è comunque responsabile, sotto ogni profilo, la società ospitante
8. la Federazione, in caso di comunicazione, ai sensi di quanto previsto al predetto punto 1, con specifico riguardo alla lettera e), di un impianto non conforme, può comunque riservarsi di autorizzarne l'uso, fissando le specifiche prescrizioni e riservando alla società ospite un numero di posti
9. la mancata osservanza delle predette disposizioni comporta, a carico della società ospitante inadempiente, una sanzione amministrativa irrogata dal Giudice Sportivo, di un importo minimo di € 1.000,00

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
Adriano Ruocco  
